

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

In termini pratici, il concetto giuridico di "notificazione e comunicazione degli atti" prevede che vengano notificati o comunicati i documenti in materia civile e commerciale a tutte le parti di un procedimento.

I punti 6, 7 e 8 del primo comma dell'articolo 4 del decreto in materia di operazioni di ufficio (Uredba o uredskom poslovanju) (in prosieguo: il decreto), pubblicato sulla Narodne novine (NN) (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Croazia, in prosieguo GU) n. 7/09, prevedono che tale documento possa essere sia una comunicazione che un atto ufficiale.

- una comunicazione è un documento utilizzato da una delle parti per avviare un procedimento, integrare o modificare una domanda o un'altra azione legale o per astenersi dal perseguire tale azione.

L'articolo 14 del codice di procedura civile (Zakon o parničnom postupku) (GU nn. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84 / 08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 e 89/14; in prosieguo: CPC) prevede che se la legge non specifica in quale forma possono essere intraprese talune particolari azioni, le parti possono avviare azioni procedurali sia per iscritto, al di fuori dell'udienza, che per via orale in udienza.

L'articolo 106 CPC stabilisce che le comunicazioni - reclami, risposte ai reclami, mezzi di ricorso e altre dichiarazioni, mozioni e notificazioni formulate al di fuori del processo devono essere presentate in forma scritta.

Le comunicazioni sono quindi documenti emessi dalle parti principali e quelle intervenienti nel procedimento, al fine di avviare un'azione procedurale.

- un atto è un documento emesso da un'autorità in cui si decide su una questione, risponde a un documento presentato da una parte o determina, conclude o finalizza azioni ufficiali e avvia una corrispondenza formale tra gli altri organismi o entità giuridiche e l'autorità pubblica.

La notificazione e comunicazione degli atti, come definita dalla legge, è l'attività prescritta dalle autorità e persone competenti con cui ai destinatari viene fornito l'accesso al contenuto degli atti a loro destinati. Si tratta di qualcosa di importante perché se, in caso di mancata notificazione o comunicazione di un atto a una parte, a quest'ultima viene impedito di essere ascoltata, questo fatto in ogni caso costituisce una violazione sostanziale delle disposizioni che disciplinano le azioni legali e potrebbe risultare in un mezzo di ricorso straordinario. La notificazione e comunicazione di una denuncia a un convenuto è anche un requisito necessario per avviare la fase contenziosa di un procedimento.

Tali procedimenti iniziano dal momento in cui la denuncia è notificata o comunicata al convenuto (articolo 194, comma 1 CPC). Di conseguenza, al concetto di notificazione e comunicazione degli atti si applicano norme speciali, dal momento che è un requisito necessario in un contenzioso, che deriva dal principio del diritto delle parti a essere sentite.

Tale principio implica che le parti devono avere accesso alle informazioni sul luogo e l'ora del procedimento contenzioso e ai fatti essenziali di un caso.

Inoltre, i procedimenti di denuncia non possono essere avviati in nessun caso a meno che non sia stata notificata o comunicata una denuncia a un convenuto, conformemente alle norme applicabili. La notificazione e comunicazione degli atti è importante anche perché in alcuni casi, il termine entro il quale le parti possano avviare azioni procedurali (risposta a una denuncia, appello) ha inizio dal momento in cui viene notificato o comunicato un atto. Ciò vuol dire che nel corso del procedimento giudiziario è necessario attuare qualunque azione necessaria affinché i destinatari siano informati del contenuto degli atti loro notificati o comunicati (principio della certezza del diritto e principio di presentazione orale e scritta). Un atto si ritiene adeguatamente notificato o comunicato solo se vengono rispettate le norme che disciplinano la notificazione e comunicazione degli atti.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Le azioni legali, gli ordini di riscossione, le sentenze dei tribunali e le altre decisioni del tribunale che possono essere impugnate separatamente e contro le quali possono essere cercati mezzi di ricorso devono essere notificate e comunicate alla parte interessata personalmente; questo vale anche per tutti gli altri documenti ove sia richiesto dalla legge o dove un tribunale ritenga necessario adottare provvedimenti cautelari speciali, per esempio dove i documenti di identificazione siano forniti in originale o per altri motivi simili (articolo 142, comma 1 CPC).

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

Il titolo 11 del CPC comprende disposizioni che disciplinano la notificazione e comunicazione degli atti.

L'articolo 133, comma 1 CPC prescrive le modalità di notificazione e comunicazione degli atti, stabilendo che gli stessi devono essere notificati o comunicati per posta o da un ufficiale giudiziario o funzionario designato da un tribunale, un organo amministrativo competente, un pubblico notaio o direttamente dal giudice, o, in alternativa, per posta elettronica conformemente a una legge distinta.

L'articolo 133bis CPC stabilisce che a seguito della richiesta di una parte che si dichiara pronta a sostenere i costi contrattati, il giudice può, pronunciando una decisione contro la quale non è consentito appellarsi, ordinare che la notificazione e comunicazione di un atto sia assegnata a un pubblico notaio. Il pubblico notaio può essere sostituito nello svolgimento di questo compito da un perito notaio o un consulente notaio o un notaio praticante.

L'articolo 133ter CPC prevede che se, prima di depositare una denuncia dinanzi al tribunale, tramite accordo scritto stipulato con l'attore, il convenuto si impegna ad accettare di vedersi notificati e comunicati gli atti relativi alle controversie cui si riferisce l'accordo a un particolare indirizzo o attraverso una persona specifica nella Repubblica di Croazia, la denuncia e gli altri atti giudiziari riguardanti il procedimento verranno notificati e comunicati al convenuto, su richiesta dell'attore, a quell'indirizzo o a quella persona. Se la notificazione o comunicazione non può essere effettuata, il giudice emette una sentenza in cui stabilisce che gli ulteriori atti vengano notificati e comunicati al convenuto mediante pubblicazione sulla bacheca del tribunale.

L'articolo 133quater CPC stabilisce che se le parti raggiungono un accordo su questo aspetto durante il procedimento, il giudice può decidere che si inviino reciprocamente comunicazioni e altri atti direttamente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Se una delle parti è una persona giuridica o una persona fisica con un'occupazione registrata, i documenti possono essere consegnati direttamente presso la sua sede e il certificato di presa possesso del documento è verificato dal suo sigillo. In un contenzioso in cui entrambe le parti siano rappresentate da avvocati o procuratori pubblici, il giudice può ordinare ai rappresentanti delle parti di inviarsi le comunicazioni reciprocamente (per posta con ricevuta di ritorno) o di consegnarle direttamente presso l'ufficio o la sede ufficiale dell'altra parte.

L'articolo 134bis prevede che la notificazione o comunicazione di un atto sia effettuata a una persona giuridica iscritta in uno specifico registro del tribunale o di altro tipo all'indirizzo indicato nella denuncia. Ove non sia possibile effettuare la notificazione o comunicazione all'indirizzo indicato nella denuncia, allora

questa dovrà essere effettuata all'indirizzo della sede della persona iscritta nel registro. Se non viene effettuata neanche a quell'indirizzo, la notificazione o comunicazione deve essere effettuata pubblicando l'atto sulla bacheca del tribunale. Questo si applica anche alle persone fisiche che svolgono determinate occupazioni registrate (commercianti, singoli venditori, pubblici notai, avvocati, medici, ecc.) quando la notificazione o comunicazione degli atti è effettuata a queste persone in relazione alla loro occupazione.

L'articolo 134ter CPC prevede che se, in seguito alla richiesta specifica di una persona e all'approvazione del presidente del tribunale, la notificazione e comunicazione viene effettuata a questa persona in tribunale, i documenti a lui/lei indirizzati da parte del giudice devono essere collocati in una casella postale in una stanza riservata dal giudice a questo scopo. La notificazione e comunicazione degli atti sarà effettuata da un funzionario del tribunale. Il presidente del tribunale può, mediante sentenza pronunciata in un procedimento amministrativo, ordinare a tutti gli avvocati che hanno i loro uffici del registro e ai notai con sede nel territorio della sua giurisdizione di ricevere gli atti del tribunale tramite le cassette postali menzionate in precedenza.

L'articolo 135 CPC prevede che le convocazioni debbano essere notificate o comunicate al personale militare, ai membri delle forze di polizia e alle persone impiegate in servizi terrestri, fluviali, marittimi e del trasporto aereo attraverso il loro comando o il loro superiore. Se necessario, anche altri atti possono essere loro notificati o comunicati in questo modo.

L'articolo 136 CPC prevede che quando deve essere effettuata a persone o istituzioni in un paese straniero o a stranieri che godono del diritto di immunità, la notificazione e comunicazione degli atti deve essere effettuata attraverso canali diplomatici, salvo quando diversamente previsto da un accordo internazionale o nel CPC (articolo 146). Se deve essere fatta a cittadini della Repubblica di Croazia che si trovano in un paese straniero, la notificazione e comunicazione di un atto potrà essere effettuata attraverso il rappresentante consolare o diplomatico competente della Repubblica di Croazia che svolge funzioni consolari nel paese straniero in questione. Tale notificazione o comunicazione è valida solo se la persona a cui il documento deve essere notificato accetta di riceverlo.

L'articolo 137 CPC prevede che la notificazione e comunicazione degli atti debba essere effettuata a persone private della propria libertà attraverso gli organi dirigenti del carcere, del penitenziario o della casa di correzione.

Le persone di cui agli articoli 141 e 142 CPC (una persona fisica che non esercita un'attività professionale registrata e una persona fisica che svolge un'attività professionale registrata ma non collegata alla controversia) possono in taluni casi vedersi notificati o comunicati gli atti facendoli affiggere nella bacheca del tribunale.

4 Indirizzo

4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?

Se l'indirizzo della persona a cui il documento è indirizzato e deve essere notificato o comunicato conformemente alla richiesta di un'autorità straniera competente è nel frattempo cambiato e il documento non può essere notificato o comunicato per questo motivo, il tribunale croato è obbligato, ai sensi dell'art 143 CPC, a tentare la notificazione o comunicazione dell'atto presso il luogo di residenza della persona in Croazia, come risulta dai registri del ministero dell'Interno del paese.

A patto che venga fornita prova per confermare l'esistenza di un interesse legale, può essere avanzata una richiesta all'amministrazione di polizia al fine di ottenere informazioni sul luogo di residenza permanente o temporanea di una persona a cui debbano essere notificati o comunicati degli atti relativi a procedimenti civili.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Il registro delle imprese della Repubblica di Croazia del tribunale è un servizio pubblico gratuito che permette agli organismi giudiziari esteri e/o alle parti nei procedimenti giudiziari di ottenere tutte le informazioni di cui hanno bisogno sulle società croate al seguente link:

<https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1>

Gli indirizzi delle persone fisiche non sono disponibili pubblicamente e sono accessibili solo da parte del ministero dell'Interno della Repubblica di Croazia.

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

Non esistono norme fisse in base al diritto croato che stabiliscono come debbano procedere i tribunali in sede di applicazione del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale. È evidente dall'esperienza passata, tuttavia, che i tribunali croati rispondono e gestiscono puntualmente le richieste di informazioni relative all'indirizzo attuale di una persona ricevute ai sensi del regolamento (CE) n. 1206/2001.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

I documenti sono normalmente notificati o comunicati per posta o mediante un ufficiale giudiziario nominato dal tribunale. Agli articoli 133-137 CPC sono elencati metodi alternativi che possono essere utilizzati. Tra questi figura la notificazione e comunicazione degli atti tramite un organo amministrativo competente, un pubblico notaio o direttamente in tribunale oppure per posta elettronica conformemente a leggi distinte. I documenti possono anche, in alcuni casi, essere notificati o comunicati mediante pubblicazione sulla bacheca del tribunale.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

La notificazione o comunicazione di documenti per telefono, fax o posta elettronica è consentita nei casi previsti all'articolo 193, comma 5 e all'articolo 321, comma 7 CPC (una notificazione emessa da un tribunale di appello a un tribunale di primo grado che è già stata presa una decisione su un appello e una notificazione del tribunale di primo grado a un tribunale di appello sul ritiro di un ricorso o su una decisione da parte dei soggetti interessati di raggiungere un accordo).

L'articolo 495 CPC prevede che, in caso di urgenza, una data per l'udienza possa essere programmata per telefono, telegramma o posta elettronica conformemente a leggi distinti o altri modi appropriati. Dovrà essere redatta una nota ufficiale a questo proposito, se non esiste altra prova scritta in merito alla programmazione dell'udienza.

L'articolo 507quaterdecies prevede che i moduli previsti dal regolamento n. 861/2007 e altre richieste o dichiarazioni possano essere presentati sotto forma di comunicazioni per fax o e-mail. Il ministro responsabile per gli affari giudiziari deve formulare norme distinte per la presentazione di atti a mezzo fax o e-

mail nonché specificarvi la data a decorrere dalla quale si applicano. Considerando che le norme di cui sopra non sono state fino ad oggi ancora emesse, le condizioni tecniche per l'utilizzo di questo tipo di comunicazione non sono ancora soddisfatte.

In linea di principio, tuttavia, gli articoli 492bis, 492ter e 492quater prevedono la modalità di notificazione e comunicazione e le norme per notificare e comunicare atti per posta elettronica nei procedimenti dinanzi ai tribunali del commercio. Se devono essere utilizzati mezzi di comunicazione elettronici, è necessario formulare norme che prescrivano il contenuto e la struttura della forma di tali comunicazioni, le condizioni alle quali le comunicazioni possono essere notificate a mezzo posta elettronica, le registrazioni da effettuare quando le comunicazioni vengono inviate via e-mail (il formato delle e-mail) e l'organizzazione e le funzionalità del sistema informatico. Considerando che le norme di cui sopra non sono state fino ad oggi ancora emesse, le condizioni tecniche per l'utilizzo di questo tipo di comunicazione non sono ancora soddisfatte.

L'articolo 106 bis del CPC [GU nn. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 – versione consolidata, 25/13, 89/14 – decisione della Corte costituzionale (*Ustavni sud*) della Repubblica di Croazia, e 70/19] prevede la comunicazione per via elettronica.¶

¶La comunicazione può essere presentata in forma elettronica per mezzo del sistema informatico.

La comunicazione presentata in forma elettronica deve essere firmata con firma elettronica qualificata conformemente alle norme speciali. La comunicazione presentata in forma elettronica firmata con firma elettronica qualificata è considerata firmata a mano.

Il giorno in cui il sistema informatico comunica al richiedente il ricevimento della comunicazione è considerato la data di deposito dinanzi all'organo giurisdizionale cui la comunicazione è indirizzata.

Se l'organo giurisdizionale non può esaminare la comunicazione presentata sotto forma elettronica, esso ne informa il richiedente per via elettronica e gli ordina di modificare la memoria conformemente alle istruzioni date.

In deroga al primo comma del presente articolo, gli organi statali, il pubblico ministero, gli avvocati, i notai, i consulenti tecnici, i valutatori giudiziari, gli interpreti giudiziari, gli amministratori giudiziari, i commissari giudiziari e le persone giuridiche sono sempre tenuti a presentare le loro comunicazioni in forma elettronica.

Se il soggetto di cui al quinto comma del presente articolo non invia la comunicazione in forma elettronica, l'organo giurisdizionale ordina al richiedente di farlo entro il termine di otto giorni. Se il richiedente non presenta la comunicazione in forma elettronica entro il termine stabilito, la comunicazione si considera ritirata.

Il sistema informatico è messo a disposizione dal ministero responsabile della giustizia.

Le condizioni di presentazione delle comunicazioni e della trasmissione in forma elettronica, i formati delle copie delle comunicazioni in forma elettronica, nonché l'organizzazione e il funzionamento del sistema informatico sono disciplinati dal regolamento adottato dal ministro incaricato della giustizia."¶

L'articolo 8 del regolamento sulle comunicazioni elettroniche (GU n. 5/20) prevede la possibilità d'accesso al sistema informatico per le persone fisiche, le persone giuridiche, gli organi statali, il pubblico ministero, gli avvocati, i notai, i consulenti tecnici, i valutatori giudiziari, gli interpreti giudiziari, gli amministratori giudiziari e i commissari giudiziari.

Il 20 aprile 2020 il ministro della Giustizia della Repubblica di Croazia ha adottato una decisione che conferma che sono soddisfatte le condizioni per le comunicazioni elettroniche dinanzi a tutti i tribunali municipali, i tribunali di contea e all'alta corte commerciale della Repubblica di Croazia.

Come stabilito nel testo, la decisione è entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul sito ufficiale del ministero della Giustizia, ossia il 22 aprile 2020.

Il 13 luglio 2020 il ministro della Giustizia della Repubblica di Croazia ha adottato una decisione, entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul sito ufficiale del ministero della Giustizia, che conferma che sono soddisfatte le condizioni per le comunicazioni elettroniche davanti alla Corte suprema della Repubblica di Croazia.

Pertanto, conformemente a dette disposizioni, gli organi statali, il pubblico ministero, gli avvocati, i notai, i consulenti tecnici, i valutatori giudiziari, gli interpreti giudiziari, gli amministratori giudiziari, i commissari giudiziari e le persone giuridiche sono tenuti sempre a presentare le loro comunicazioni in forma elettronica.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

L'articolo 142, comma 2 CPC prevede che se la persona a cui deve essere notificato o comunicato un atto non si trova nel luogo previsto per la notificazione in base alle informazioni contenute nella denuncia o nei registri ufficiali, il messo deve essere informato in merito a quando e dove può reperire l'interessato. Inoltre, il messo deve lasciare alle persone di cui all'articolo 141, commi 1, 2 e 3 CPC, una comunicazione scritta per l'interessato che indica il giorno e l'ora in cui dovrebbe trovarsi presso la sua abitazione o luogo di lavoro al fine di ricevere l'atto. Qualora, in seguito a tale avviso, non riuscisse ancora a reperire la persona a cui devono essere notificati o comunicati gli atti, il funzionario incaricato della notificazione o comunicazione procederà in base alle disposizioni di cui all'articolo 141 CPC, a seconda della tipologia di notificazione dell'atto.

In relazione a questo, in pratica le disposizioni dell'articolo 37 della legge sui servizi postali (GU nn. 14/12 e 153/13) si applicano come una notifica non in mani proprie. La legge prevede che le spedizioni postali, ad eccezione delle spedizioni postali ordinarie, debbano essere consegnate al destinatario, al suo legale rappresentante o a una persona autorizzata mediante procura. In deroga a ciò, laddove un pacchetto postale non possa essere recapitato a una delle persone elencate il pacchetto potrà essere consegnato a un adulto del nucleo familiare, a una persona impiegata in modo permanente nei locali domestici o commerciali del destinatario o a una persona autorizzata presso i locali commerciali della persona giuridica o fisica dove il destinatario lavora a tempo indeterminato. Se le spedizioni non possono essere consegnate nel modo descritto, sarà lasciato un avviso nella cassetta postale del destinatario, in cui verrà informato su dove e quando sarà possibile ritirare la spedizione. Normalmente il servizio postale lascerà un avviso che lo informa che il ritiro potrà essere effettuato presso l'ufficio postale designato entro cinque giorni dalla data di consegna della nota. Se il destinatario non ritira la spedizione entro tale termine, il fornitore del servizio restituirà la spedizione al mittente.

Come metodo di ultima istanza per la notificazione o comunicazione di un atto può essere usata la bacheca del tribunale (articolo 133ter, 134bis, 134ter, 143 e 144 CPC).

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Se viene usato un altro metodo di notificazione o comunicazione degli atti, i documenti sono considerati notificati o comunicati il giorno in cui vengono consegnati al destinatario o alla persona autorizzata a riceverli per conto di quest'ultimo o, nel caso in cui il documento venga affisso sulla bacheca del tribunale, dopo la scadenza del termine di otto giorni a decorrere dall'affissione in bacheca.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

L'articolo 37 della legge sui servizi postali (GU nn. 14/12 e 153/13) prevede che le spedizioni postali, ad eccezione delle spedizioni ordinarie, debbano essere consegnate personalmente al destinatario, al suo legale rappresentante o una persona autorizzata mediante procura. In deroga a ciò, laddove un pacchetto postale non possa essere recapitato a una delle persone elencate il pacchetto potrà essere consegnato a un adulto del nucleo familiare, a una

persona impiegata in modo permanente nei locali domestici o commerciali del destinatario o a una persona autorizzata presso i locali commerciali della persona giuridica o fisica dove il destinatario lavora a tempo indeterminato. Se le spedizioni non possono essere consegnate nel modo descritto, sarà lasciato un avviso nella cassetta postale del destinatario, in cui verrà informato su dove e quando sarà possibile ritirare la spedizione. Se il destinatario non ritira la spedizione entro tale termine, il fornitore del servizio restituirà la spedizione al mittente.

Se, in base alla richiesta specifica di una persona e all'approvazione del presidente del tribunale, la notificazione e comunicazione viene effettuata a questa persona in tribunale, i documenti a lui/lei indirizzati da parte del giudice devono essere collocati in una casella postale in una stanza assegnata dal giudice per questo scopo. La notificazione e comunicazione degli atti sarà effettuata da un funzionario del tribunale. Il presidente del tribunale può ordinare, mediante sentenza pronunciata in un procedimento amministrativo, a tutti gli avvocati che hanno i loro uffici del registro e ai pubblici notai nonché a talune entità giuridiche con sede nel territorio della sua giurisdizione di ricevere gli atti del tribunale tramite le cassette postali menzionate all'articolo 134ter CPC. In tali circostanze le persone elencate sono obbligate a ritirare i documenti entro un termine di otto giorni. Se un documento non è ritirato entro tale termine, sarà pubblicato sulla bacheca del tribunale. Un documento si considera notificato o comunicato alla scadenza dell'ottavo giorno dal momento in cui è stato pubblicato sulla bacheca del tribunale.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Se i destinatari si rifiutano di firmare la ricevuta, il messo registrerà il fatto sulla ricevuta riportando per iscritto la data della notificazione e comunicazione e il documento viene quindi ritenuto notificato e comunicato (articolo 149, comma 3 CPC).

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

L'articolo 507quater prevede che la notificazione e comunicazione di atti in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 14 del regolamento n. 1393/2007 è dimostrata per mezzo di una ricevuta di ritorno o documento equivalente. Un documento che un luogo di ricezione nella Repubblica di Croazia deve notificare o consegnare ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 può essere notificato o comunicato anche a mezzo raccomandata accompagnata da una ricevuta di ritorno.

Il CPC non prevede che la notificazione o comunicazione di atti ai sensi dell'articolo 14 del regolamento n. 1393/2007 debba essere effettuata solo al destinatario e, pertanto, le disposizioni del CPC che disciplinano la consegna personale in effetti prevedono una notifica "non in mani proprie".

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Le disposizioni del CPC che disciplinano i metodi di "consegna non in mani proprie" o quelli alternativi di consegna personale prevedono che i documenti possano essere pubblicati sulla bacheca del tribunale come ultima risorsa; in questo caso si considera che la notificazione e comunicazione degli atti sia stata effettuata nella Repubblica di Croazia.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

L'articolo 142, comma 2 CPC prevede che se la persona a cui deve essere notificato o comunicato un atto non si trova nel luogo previsto per la notificazione in base alle informazioni contenute nella denuncia o nei registri ufficiali, il messo deve essere informato in merito a quando e dove può reperire l'interessato. Inoltre, il messo deve lasciare alle persone di cui all'articolo 141, commi 1, 2 e 3 CPC, una comunicazione scritta per l'interessato che indica il giorno e l'ora in cui dovrebbe trovarsi presso la sua abitazione o luogo di lavoro al fine di ricevere l'atto. Qualora, in seguito a tale avviso, non riuscisse ancora a reperire la persona a cui devono essere notificati o comunicati gli atti, il funzionario incaricato della notificazione o comunicazione procederà in base alle disposizioni di cui all'articolo 141 CPC, a seconda della tipologia di notificazione dell'atto.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

L'articolo 149 CPC prevede che il certificato di notificazione o comunicazione (bolla di consegna) debba essere firmato dal destinatario, che deve inserire la data in cui ha ricevuto la bolla di consegna. Se un documento viene notificato o comunicato a un organismo dello Stato, a una persona giuridica o a una persona fisica che gestisce un'attività commerciale registrata, il destinatario deve non solo firmarlo, ma anche apporvi il sigillo ufficiale o timbro di tale organismo o ente. Nel caso in cui, quando viene notificato o comunicato un atto a un organismo o ente, questi non appongano il proprio sigillo o timbro, il messo è tenuto a indicarne le ragioni sulla bolla di consegna. Se il destinatario è analfabeta o non è in grado di firmare con il suo nome, il messo scriverà il nome e cognome dell'interessato, registrerà, a lettere, la data della notificazione o comunicazione e apporrà una nota indicante il motivo alla base della mancata apposizione della firma. Se il destinatario rifiuta di firmare la bolla di consegna, il messo preparerà una nota su questo evento, da includere nella bolla di consegna, e scriverà in stampatello il giorno della notificazione. A quel punto il documento si considera notificato o comunicato. Se la notificazione e comunicazione degli atti è effettuata in base alle disposizioni dell'articolo 142, comma 2 CPC, la bolla di consegna deve indicare, insieme a un attestato di ricevimento del documento, anche che una comunicazione scritta l'ha preceduta. Quando, in conformità con le disposizioni della presente legge, il documento viene consegnato a un'altra persona e non alla persona a cui è indirizzato, il messo deve indicare sulla bolla di consegna il tipo di relazione che intercorre tra le due persone. Se un documento non viene notificato o comunicato a un organismo dello Stato o una persona giuridica, il messo che si sta occupando della notificazione o comunicazione dell'atto a una persona deve, se la persona è a lui sconosciuta, chiedere alla persona di identificarsi. Il messo riporterà sulla bolla di consegna il nome e cognome della persona a cui l'atto è stato consegnato e indicherà se conosce la persona a cui sono stati notificati o comunicati gli atti o, in alternativa, indicherà il numero della carta d'identità fornita per accertare l'identità della persona e l'organo che ha emesso tale documento di identificazione. Un messo che non sia un pubblico notaio è obbligato a scrivere in modo leggibile il proprio nome e cognome e titolo sulla bolla di consegna e ad apporre la sua firma anche su di esso. Se necessario, il messo creerà una voce distinta sulla consegna/notificazione allegandola alla bolla di consegna. Se è stata apposta una data sbagliata sulla bolla di consegna, la notificazione o comunicazione si considerano completate il giorno in cui l'atto è stato consegnato. Se la bolla di consegna è andata persa l'avvenuta notificazione o comunicazione può essere dimostrata in altro modo.

L'articolo 133bis, commi 3 e 4 CPC prevede che il pubblico notaio produca un verbale sulla ricezione di un atto e sulle misure adottate per notificarlo o comunicarlo. Il notaio presenterà direttamente al tribunale senza indugio una copia autenticata del verbale di ricezione dell'atto da notificare o comunicare e un certificato della notificazione e comunicazione insieme a una copia autenticata del verbale di notificazione o comunicazione o a un documento che non è stato possibile notificare con una copia autenticata del verbale sulle azioni adottate.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

Il destinatario o una persona alla quale potrebbe essere notificato o comunicato un atto sono autorizzati a rifiutare di ricevere il documento solo se la notificazione o comunicazione viene effettuata in un orario o luogo o mediante un mezzo non prescritto dalla legge. Tuttavia, se i destinatari o le persone obbligate a ricevere un documento si rifiutano di riceverlo in maniera illegittima o se lo gettano via o distruggono prima di leggerlo, tale rifiuto non pregiudica le conseguenze giuridiche dell'atto notificato o comunicato (VsSr Gzz 61/73 - ZSO 4/76-140).

Se un destinatario si rifiuta di firmare la bolla di consegna, il messo registrerà il fatto sulla bolla riportando a lettere la data della notificazione e comunicazione e il documento viene quindi ritenuto notificato e comunicato (articolo 149, comma 3 CPC).

Nel caso in cui la notificazione o comunicazione di un atto sia stata rifiutata, l'ultima risorsa per la sua notificazione e comunicazione è quella di pubblicare il documento sulla bacheca del tribunale. Un documento si considera notificato o comunicato alla scadenza dell'ottavo giorno dal momento in cui è stato pubblicato sulla bacheca del tribunale.

In relazione alla notificazione o comunicazione di atti a una terza persona, va osservato che, quando un documento viene consegnato ad una persona diversa dal destinatario, deve essere indicato sulla bolla di consegna il rapporto che intercorre tra i due (articolo 149, comma 5 CPC). Se un documento non viene notificato o comunicato a un organismo dello Stato o una persona giuridica, il messo che si sta occupando della notificazione o comunicazione dell'atto a una persona deve, se la persona è a lui sconosciuta, chiedere alla persona di identificarsi. Il messo riporterà sulla bolla di consegna il nome e cognome della persona a cui l'atto è stato consegnato e indicherà se conosce la persona a cui sono stati notificati o comunicati gli atti o, in alternativa, indicherà il numero della carta d'identità fornita per accertare l'identità della persona e l'organo che ha emesso tale documento di identificazione. Un messo che non sia un pubblico notaio è obbligato a scrivere in modo leggibile il proprio nome e cognome e titolo sulla bolla di consegna e ad apporre la sua firma anche su di esso. Se necessario, il messo creerà una voce distinta sulla consegna/notificazione allegandola alla bolla di consegna. Se è stata apposta una data sbagliata sulla bolla di consegna, la notificazione o comunicazione si considerano completate il giorno in cui l'atto è stato consegnato. Se la bolla di consegna è andata persa l'avvenuta notificazione o comunicazione può essere dimostrata in altro modo.

Nel caso in cui il messo non notifichi o comunichi l'atto con la dovuta diligenza, con un conseguente significativo ritardo in un procedimento, la persona interessata può essere multata dal tribunale.

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

L'articolo 63 del regolamento prevede che le spese di spedizione postale siano a carico e contabilizzate in conformità con le norme in materia di servizi postali.

L'articolo 133bis, commi 5, 6 e 7 CPC stabilisce che le parti debbano sostenere i costi della notificazione o comunicazione da parte del pubblico notaio pagandolo direttamente. I pubblici notai che non ricevano il pagamento anticipato per coprire il costo della notificazione o comunicazione non sono tenuti a notificare l'atto. Il pubblico notaio deve produrre prova di questo e informarne direttamente il giudice. Le parti non saranno ritenute responsabili nel pagare gli oneri notarili per eventuali azioni intraprese per notificare o comunicare un atto tramite un pubblico notaio. I costi della notificazione o comunicazione tramite pubblico notaio saranno incorporati nelle spese legali, se il giudice lo ritiene necessario. Gli oneri e la retribuzione di un pubblico notaio per la fornitura di servizi notarili sono disciplinati dalle norme in materia di tariffe notarili temporanee (GU nn. 97/01 e 115/12).

L'articolo 146, comma 5 CPC prevede che i fondi per coprire i costi di nomina e gestione di un rappresentante del convenuto responsabile per la ricezione dei documenti siano pagati in anticipo dal richiedente in virtù di una sentenza pronunciata dal giudice e non soggetta ad appello. Qualora il richiedente non provveda al pagamento anticipato entro il termine stabilito, l'azione sarà sospesa.

In relazione ai costi della notificazione e comunicazione tramite un funzionario nominato dal tribunale, i costi associati saranno corrisposti in anticipo in un importo determinato dal giudice. Questa pratica è prevista dalle disposizioni di cui all'articolo 49 del regolamento di procedura del tribunale (GU n. 35/15) in base al quale possono essere effettuate al di fuori dei locali del tribunale solo le azioni ufficiali necessarie per risolvere una questione in conformità alla legge. L'articolo 50 della stessa legge prevede che il recupero dei costi per le attività stragiudiziali sarà trattato in base a norme distinte e che tali attività richieste e sostenute dalle parti ai sensi di una sentenza del tribunale possono in linea di principio essere intraprese solo dopo che l'interessato ha depositato l'anticipo secondo l'importo pattuito.

Ultimo aggiornamento: 26/08/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.